



A tutti i clienti

in indirizzo

Circolare n. 4/2025

Sommario

NOVITÀ RAPIDE | Le principali novità del mese di gennaio

TEMA DEL MESE | Nuove misure per la riduzione del cuneo fiscale

FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE | Modifiche al contratto a tempo determinato - Decreto Milleproroghe 2025

NOVITÀ RAPIDE |

Le principali novità del mese di gennaio

Bonus Giovani e Donne: via libera della Commissione Europea

Via libera della Commissione europea alle nuove misure con cui l'Italia sostiene l'occupazione di donne e giovani. Il semaforo verde apre all'approvazione dei decreti attuativi dei bonus giovani e donne previsti dal decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni L. n. 95/2024).

Ministero del Lavoro, News 31 gennaio 2025

Bonus mamme: chiarimenti Inps

L'Inps, con il messaggio n. 401/2025, in merito all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (c.d. Bonus mamme), ha fornito chiarimenti sulla durata della misura alla luce della previsione di cui all'art. 1, cc. 219 e 220, L. n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025).

INPS, Messaggio 31 gennaio 2025, n. 401

Decontribuzione Sud PMI: istruzioni operative

L'Inps fornisce indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate introdotta dall'articolo 1, cc. 406-412, L. n. 207/2024, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese (c.d. Decontribuzione Sud PMI), consistente in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, secondo un'intensità decrescente in base all'annualità di riferimento.

INPS, Circolare 30 gennaio 2025, n. 32

INPS: minimali e massimali anno 2025

Con la circolare n. 26/2025, l'Istituto comunica, per l'anno 2025, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

INPS, Circolare 30 gennaio 2025, n. 26

Chiusure multiple, procedura antidelocalizzazioni anche per le unità sotto 50 dipendenti



Il datore di lavoro che intenda procedere alla chiusura di «più distinte unità» dovrà attivare la procedura cosiddetta antidelocalizzazioni introdotta dalla L. 234/2021 anche laddove in una sola di tali unità «si determini un esubero di almeno 50 unità di personale». Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro in risposta a una richiesta di chiarimento presentata da Federdistribuzione e avente a oggetto l'ambito di applicazione del quadro procedurale introdotto alla fine del 2021.

Ministero del Lavoro, Risposte agli interPELLI 27 gennaio 2025, n. 1, prot. n. 1168

Senza tesserino di riconoscimento sanzioni fino a 500 euro

Il Collegato lavoro ha modificato l'art. 304, c. 1, lettera b), D.Lgs. 81/2008, abrogando i cc. 3, 4 e 5 dell'art. 36-bis, D.L. 223/2006, che prevedevano, nell'ambito dei cantieri edili, l'obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento, nonché l'obbligo da parte dei lavoratori di esporla. L'abrogazione trova giustificazione nel fatto che tali obblighi sono già previsti da altri articoli del D.Lgs. 81/2008. Il testo unico sulla sicurezza dispone l'obbligo sia per i datori di lavoro di fornire al personale occupato l'apposita tessera di riconoscimento sia per i lavoratori di esporla. Saranno quindi tali norme ora a trovare applicazione in relazione alle attività in regime di appalto o subappalto nei cantieri temporanei e mobili. Lo ha chiarito l'INL, che si è espresso con la nota 656/2025, esaminando nel dettaglio l'apparato sanzionatorio per il mancato rispetto delle predette disposizioni.

INL, Nota 23 gennaio 2025, prot. n. 656

Dimissioni di fatto, l'Ispettorato informa l'azienda solo se non sussistono

Qualora l'Ispettorato del lavoro accerti, autonomamente o a seguito di prova fornita dal lavoratore, l'impossibilità da parte di quest'ultimo di comunicare i motivi dell'assenza o la non veridicità della comunicazione effettuata dal datore di lavoro, comunica l'inefficacia della risoluzione ad entrambe le parti. Infatti, in tali ipotesi, non trova applicazione l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro previsto dal secondo periodo, c. 7-bis dell'art. 26, D.Lgs. 151/2015, così come modificato dall'art. 19, L. 203/2024. Con nota 579/2025, l'INL ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità



introdotta dal “Collegato lavoro” in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del dipendente.

INL, Nota 22 gennaio 2025, prot. n. 579

Contributi ridotti per le aziende che non utilizzano gli ammortizzatori

Essere aziende virtuose, cioè non aver fatto ricorso a trattamenti di integrazione salariale, paga. Da gennaio 2025, le piccole aziende tutelate dal Fis e dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali possono contare su una riduzione del contributo ordinario che mensilmente devono ai rispettivi fondi. Lo fa presente l’Inps con la circolare 5/2025.

INPS, Circolare 20 gennaio 2025, n. 5

Nessun trattamento di integrazione salariale per le giornate lavorate

Con la circolare 3/2025, l’Inps fornisce ad aziende e addetti ai lavori l’ormai consueto vademecum contenente un riepilogo generale delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie, operanti nell’anno appena iniziato. Il documento - che, oltre alle misure contenute nella L. 207/2024 (Bilancio 2025), richiama anche le disposizioni previste dal Collegato lavoro (L. 204/2024).

INPS, Circolare 15 gennaio 2025, n. 3

TEMA DEL MESE |

Nuove misure per la riduzione del cuneo fiscale

di *Alessandro Necchio e Luca Carabetta* | 28 gennaio 2025

La **legge di Bilancio 2025**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2024, in materia di tassazione del reddito da lavoro dipendente ha introdotto alcune novità e confermato alcune misure che già avevano visto la luce negli anni precedenti.



Di seguito vengono esaminate le misure di maggior impatto previste a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Revisione delle aliquote IRPEF e delle detrazioni da lavoro dipendente

Viene innanzitutto confermata la rimodulazione degli scaglioni IRPEF da 4 a 3. Si tratta infatti di una misura che era stata prevista in via provvisoria per il periodo di imposta 2024 ma che ora la legge di Bilancio rende strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2025. Pertanto, da tale termine troveranno applicazione le seguenti aliquote:

- 23% per i redditi fino a 28 mila euro;
- 35% per i redditi superiori a 28 mila euro e fino a 50 mila euro;
- 43% per i redditi oltre i 50 mila euro;

Al tempo stesso, viene reso strutturale anche l'aumento della detrazione da lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro in favore dei titolari di reddito complessivo annuo non superiore a 15.000 euro, anche questa prevista originariamente come misura transitoria dalla legge di Bilancio 2024.

Introduzione del nuovo meccanismo fiscale

La nuova legge di Bilancio abbandona il sistema dell'esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti, pari al 6% o 7% in base alla misura dell'imponibile previdenziale mensile, applicato negli ultimi anni. In sostituzione di tale misura di favore, viene introdotto un nuovo sistema che interviene non più sotto il profilo contributivo, ma fiscale.

Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2025 si prevede per i redditi complessivi fino a 20.000 euro il riconoscimento di un'indennità, non concorrente alla formazione del reddito e recuperata dal sostituto d'imposta in sede di compensazione nel modello F24, calcolata applicando al reddito di lavoro dipendente rapportato nell'anno una percentuale decrescente al crescere del reddito stesso. Sulla base di questo nuovo meccanismo, l'indennità sarà pari:

- al 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- al 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è compreso tra 8.500 euro e 15.000 euro;
- al 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Per i redditi complessivi compresi tra 20.000 e 40.000 euro, invece, i lavoratori vedranno applicata in busta paga una detrazione aggiuntiva di importo variabile, calcolata in proporzione al periodo di lavoro, pari:



- a 1.000 euro per i redditi fino a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

La nuova disposizione specifica che l'indennità o la detrazione aggiuntiva sarà riconosciuta automaticamente dal sostituto d'imposta nel cedolino mensile, verificando in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora l'indennità riconosciuta si rivelasse non spettante, il datore di lavoro dovrà procedere al recupero dell'importo che se supera il valore di 60 euro verrà recuperato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione a cui si applica il conguaglio.

Revisione della disciplina delle detrazioni

Subisce alcune variazioni anche la disciplina delle detrazioni d'imposta, in particolare per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. Viene infatti introdotto un tetto agli oneri detraibili, calcolato moltiplicando un importo base, decrescente all'aumentare del reddito, per un coefficiente determinato dalla composizione del nucleo familiare. Gli importi base saranno pari a 14.000 euro per i redditi tra 75.000 e 100.000 euro e a 8.000 euro per i redditi superiori a 100.000 euro. I coefficienti da moltiplicare per gli importi saranno invece pari a:

- 0,50 se non sono presenti figli;
- 0,70 in presenza di un figlio;
- 0,85 in presenza di due figli;
- 1 in presenza di più di due figli o un di un figlio con disabilità.

Sono esclusi dalla revisione le spese sanitarie detraibili, gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e le spese per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica.

Infine, sono esclusi dall'applicazione delle detrazioni per familiari a carico i contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE o aderente all'accordo sullo spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

In merito alle detrazioni per carichi di famiglia, la detrazione di 950 euro per figli di 21 anni o più si applicherà fino al limite di età di 30 anni, fatte salve le ipotesi di figli disabili. La detrazione di 750 euro per altri familiari verrà invece limitata esclusivamente agli ascendenti conviventi con il contribuente (genitori, nonni e bisnonni).

Fringe benefit

La Legge di Bilancio conferma l'aumento della soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027. Pertanto, la soglia di 258,23 euro è innalzata a:

- 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico
- 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.

Non concorrono alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Tra le novità viene previsto che per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente alla data di assunzione, che si trasferiscono in un comune di lavoro situato a oltre 100 chilometri di distanza dal precedente comune di residenza (circostanza da attestare con un'autodichiarazione), le somme erogate o rimborsate per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione. Tuttavia, tali somme saranno comunque imponibili ai fini contributivi, rileveranno ai fini dell'ISEE e verranno computate per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Si rimane in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito all'applicazione di tale misura.

Fringe benefit auto ad uso promiscuo

Al fine di promuovere l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in da parte delle aziende e favorire la transizione ecologica ed energetica, la legge di Bilancio introduce modifiche alla tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Si prevede infatti che in caso di veicoli di nuova immatricolazione e concessi a decorrere dal 1° gennaio 2025, al costo chilometrico del veicolo, calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base delle tabelle ACI, verranno applicate delle nuove percentuali che privilegiano i veicoli a trazione elettrica. Nello specifico, il valore dell'auto risulterà pari:

- al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- al 20% per i veicoli ibridi plug-in;



- al 50% per i veicoli con alimentazione tradizionale termica o ibridi non plug-in.

Resta fermo che per i veicoli immatricolati e concessi prima del 1° gennaio 2025 continua a trovare applicazione la normativa precedente, che prevede la determinazione del valore dei veicoli stessi sulla base dei livelli di emissione di CO2. Permane invece il dubbio in merito all'ipotesi in cui il veicolo risulti immatricolato prima del 1° gennaio 2025 ma concesso con contratto stipulato a decorrere da tale data, per la quale si rimane anche in questo caso in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Esenzione e deducibilità delle spese di trasferta

La legge di Bilancio stabilisce poi che a decorrere dal periodo d'imposta 2025 i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati attraverso autoservizi pubblici non di linea, sostenuti dal lavoratore per le trasferte, non concorreranno a formare il reddito solo se il pagamento di tali spese viene effettuato con metodi tracciabili, vale a dire:

- versamento bancario o postale;
- carte di credito, debito e prepagate;
- assegni bancari e circolari.

In caso contrario, le aziende non potranno dedurre dal reddito di impresa le spese sostenute e i rimborsi saranno regolarmente tassati. Resta fermo che in caso di erogazione al lavoratore di un'indennità forfettaria non troverà applicazione la nuova disposizione.

Detassazione premi di produttività

Le legge di Bilancio 2025 proroga fino al 2027 la previsione introdotta dalla legge di Bilancio 2023, relativa all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività. Viene dunque confermata la riduzione dell'imposta dal 10% al 5% alle seguenti condizioni:

- l'erogazione del premio deve essere prevista dal contratto aziendale o territoriale, depositato telematicamente presso l'ITL entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
- il valore dei premi non deve eccedere i 3.000 euro lordi;
- il reddito da lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024 non deve essere superiore a 80.000 euro.



Trattamento integrativo speciale settore turistico

Viene infine previsto, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende operanti nel comparto turistico, inclusi gli stabilimenti termali, e di somministrazione di alimenti e bevande, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e al lavoro straordinario prestato nei giorni festivi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 30 settembre 2025. Anche in questo caso ci si trova di fronte all'ennesima conferma di una misura già introdotta negli anni precedenti. L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito e che viene recuperata in compensazione dal sostituto di imposta nel modello F24, viene erogata a condizione che il reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2024 non risulti superiore all'importo di 40.000 euro.

(Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - S.O. n. 43 della G.U. 31.12.2024, n. 305)

FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE |

Modifiche al contratto a tempo determinato - Decreto Milleproroghe 2025

Alessandro Necchio | 24 gennaio 2025 | 3 minuti



[Clicca qui](#) per consultare il video.

Studio Tozzi & C. S.a.s. S.t.p.

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscr. al R.I. di Roma 05909441007
REA n° RM - 935305 – Codice Univoco Fatturazione SUBM70N
T. 069106436 – 069106276 – 0691604127 – F. 0691623016
e-mail: amministrazione@studiotozzisas.it – PEC: studiotozzisas@pec.it
sito web: www.studiotozzisas.it

